Comune di Garbagnate Milanese
Settore Servizi Educativi, Culturali, Sportivi e del Tempo Libero
Servizio Biblioteca
biblioteca@comune.garbagnate-milanese.mi.it
via Monza, 12 - 2024 Garbagnate Milanese

SCHEMA DI CONCESSIONE

SERVIZIO BAR PRESSO LA CORTE VALENTI DAL 01/01/2025 al 31/12/2027

Il giorno __/__/____, nel Comune di Garbagnate Milanese, sono presenti:

- da una parte la dott.ssa Lorenza Tenconi, che interviene in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Garbagnate Milanese, nella sua qualità di Direttore dei Servizi Educativi, Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, incarico conferito in forza del Decreto del Sindaco n. 17 del 26 luglio 2024 (parte nel seguito denominata "Comune");
- dall'altra parte l'operatore economico _____ - P. Iva _____, con sede in_____, nelle vesti del proprio Legale rappresentante _____, nato il _____, a _____, (parte nel seguito denominata "Concessionario");

di seguito anche indicate congiuntamente come "Parti"

PREMESSO CHE

- il Concessionario ha presentato istanza per la procedura telematica in oggetto entro il termine perentorio del giorno 4/11/2024;
- con Determinazione Dirigenziale 803 del 10/10/2024 è stato aggiudicato al Concessionario quanto in oggetto;
- le Parti intendono dunque disciplinare la concessione in oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premessa
Le Parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della presente Concessione.

ART. 2 – Norme regolatrici
L'esecuzione della presente concessione è regolata oltre che da quanto disposto dalla presente Concessione:

a. dall'Offerta Tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara;
b. dal Bando e dalla documentazione di gara approvata con la determinazione del Responsabile del Settore n. 803 del 10/10/2024;
c. dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
d. dalla normativa regionale e nazionale in materia di somministrazione di cibo e bevande;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e segg. d.lgs. 82/205.

e. per quanto non espressamente richiamato e derogato dalle previsioni della presente Concessione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

ART. 3 – Oggetto e finalità della concessione

Oggetto della concessione è la gestione del servizio bar presso la Corte Valenti, in via Monza 12 a Garbagnate Milanese. Corte Valenti è la sede della Biblioteca Comunale e del Servizio Cultura, e ospita convegni, concerti, proiezioni, mostre, laboratori, corsi ed altre attività culturali, educative e ricreative.

Scopo dell'affidamento in oggetto è migliorare i servizi offerti all'utenza e alla cittadinanza, ripristinando la funzionalità originaria dell'Area Bar sia durante gli orari di servizio che in occasione di iniziative ed eventi. L'Area Bar è anche sede dell'emeroteca e offre l'accesso gratuito a quotidiani e riviste. Il Concessionario si impegna a garantire la libera fruizione di queste risorse negli orari di esercizio e a creare un ambiente consono al contesto della Corte Valenti, luogo di studio e di apprendimento continuo.

L'affidamento è altresì finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa "Bar Oltre", durante il quale il servizio ai tavoli è affidato ai pazienti del Centro Diurno Disabilità Archimede, con la supervisione degli educatori loro assegnati. Il Concessionario si impegna a collaborare alla buona riuscita dell'iniziativa secondo le modalità operative e le tempistiche (di norma un incontro la settimana) che verranno dettagliate con apposita Determinazione Dirigenziale.

La presente concessione include l'uso di beni immobili e mobili appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, come indicati nella planimetria allegata, e consistenti in:

a) Area Bar al coperto, indicata nella planimetria allegata, e attrezzata con banco, lavastoviglie, frigorifero, 5 tavoli e 20 sedie, 3 tavoli alti e 6 sgabelli, espositori per giornali e riviste;
b) area antistante all'interno della Corte Valenti, con possibilità di attrezzarla a spese del Concessionario.

L'Area Bar è servita dal segnale wi-fi di Fondazione per Leggere, ad accesso gratuito per gli utenti iscritti al servizio.

In altre aree della Corte Valenti potranno essere installati, a discrezione del Comune, distributori automatici di alimenti e bevande.

ART. 4 - Attività

Il Concessionario svolge quotidianamente le seguenti attività ordinarie:

- pulizia dell'Area Bar, inclusi i servizi igienici e l'area di pertinenza esterna, con lo svuotamento di cestini e posacenere;
- accensione e spegnimento secondo le necessità degli impianti di illuminazione, di condizionamento ed eventualmente di impianti d'allarme e vidoseorveglianza;
- somministrazione di alimenti e bevande negli orari proposti nell'Offerta Tecnica in fase di gara;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobiliari ricompresi all'art. 3;

Il Concessionario svolge inoltre le seguenti attività secondo le indicazioni operative fornite dal Servizio Biblioteca:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e segg. d.lgs. 82/205.

- collabora alla realizzazione dell'iniziativa "Bar Oltre" ed eventuali altri eventi;
- in eventuali orari in cui il bar sia aperto e la Biblioteca chiusa, gestisce il ritiro di libri e altri materiali presi in prestito dagli utenti;
- gestione operativa dell'area emeroteca con giornali e riviste;
- organizza iniziative proprie, come da proposta tecnica presentata in fase di gara e previa autorizzazione da parte degli uffici competenti.

ART. 5 - Oneri e obblighi del Concessionario

5.1 Sono a carico del Concessionario:

a) il canone annuo di concessione, da corrispondere a partire dal secondo anno di concessione, determinato a base di gara in € 500,00 oltre Iva. Il canone è aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno, con riferimento all'indice Istat sull'andamento del costo della vita.
b) ogni altra attrezzatura e arredo non ricompreso all'art. 3 e necessaria per lo svolgimento del servizio;
c) eventuale ripristino di lavastoviglie, frigorifero e altri accessori del banco;
d) eventuali sanzioni conseguenti all'inadempimento di obblighi di legge;
e) lo smaltimento in conformità alla vigente normativa di tutti i rifiuti prodotti all'interno e nell'area esterna di competenza;
f) eventuali adempimenti SIAE di legge, fatta eccezione che per quelli connessi alle iniziative organizzate dal Comune;
g) ogni altra proposta migliorativa presentata dal Concessionario in sede di gara.

5.2 Il Concessionario si obbliga:

a) a rispettare gli orari di apertura al pubblico proposti nell'Offerta Tecnica in sede di gara;
b) all'apertura straordinaria del bar in corrispondenza di iniziative organizzate o patrocinate dal Comune, secondo la disponibilità presentata nell'offerta tecnica e previo accordo con gli uffici competenti;
c) a esporre i prezzi su apposita tabella all'interno del bar e su apposito listino da posizionarsi sui tavoli;
d) a garantire il libero accesso a giornali e riviste dell'emeroteca e a non imporre l'obbligo di consumazione per l'utenza che occupa i tavoli per la lettura e la studio;
e) a garantire il libero accesso alla sala agli utenti della Biblioteca anche al di fuori dell'orario di servizio bar;
f) a non diffondere musica a un volume tale da recare disturbo alle attività e alle iniziative della Biblioteca, e comunque a interrompere l'eventuale filodiffusione su richiesta del personale comunale;
g) ad assicurare, per tutta la durata dell'anno solare, l'apertura ed il costante funzionamento del bar, fatto salvo il diritto alla giornata settimanale di chiusura facoltativa prevista dalla normativa vigente in materia, L.R. -Regione Lombardia- n. 30/203, art. 18, comma 3, da concordare preventivamente con l'Amministrazione comunale; il gestore potrà inoltre usufruire a sua discrezione di eventuali tre settimane (non continuative) di sospensione del servizio diretto, previo preavviso scritto con 30 gg di anticipo agli uffici comunali competenti;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e segg. d.lgs. 82/205.

h) a non apportare alcuna modifica o innovazione alle aree, ai locali, agli arredi e alle attrezzature di proprietà comunale senza preventivo consenso ed autorizzazione del Comune;
i) a non installare nell'Area Bar apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 del Tulps e a vigilare affinché non si pratichi l'esercizio di giochi leciti (carte e simili);
j) a non somministrare alimenti e bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, così come disposto dall'art. 10, comma 1, della L.R.30/203;
k) in orari di chiusura della Biblioteca, a delimitare l'accesso dell'area in concessione previa accordi con gli uffici competenti.

Il controllo a che siano adempiuti gli oneri posti a carico del Concessionario è demandato al servizio commercio che si avvarrà dei vari servizi, secondo le rispettive competenze.

ART. 6 – Oneri e obblighi a carico del Comune

Restano a carico del Comune:

- le utenze relative a illuminazione, riscaldamento, acqua, internet wi-fi (gratuito per utenti registrati a Fondazione per Leggere);
- interventi di manutenzione straordinaria a infissi, impianti di condizionamento, impianti elettrici, idraulici e sanitari.

Nell'ambito dei rapporti con il Concessionario, il Comune si impegna a:

- rilasciare l'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, previa presentazione da parte del Concessionario, di istanza telematica e notifica sanitaria nonché della documentazione richiesta dall'ufficio competente, tramite la piattaforma impresainungiorno;
- svolgere le attività di vigilanza e controllo del servizio nei termini e nei modi stabiliti dalla presente Concessione;
- riconoscere al Concessionario, in via esclusiva, tutte le entrate derivanti dalla gestione del servizio.

ART. 7 – Attività di sorveglianza e monitoraggio della performance

Il Comune verifica l'adempimento di quanto previsto dalla presente Concessione.
Il Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza durante la gestione del servizio, secondo le modalità che ritiene più opportune per verificarne il buon andamento. In base a tali controlli, il Comune può impartire apposite disposizioni per addivenire alla soluzione delle problematiche gestionali emerse. Il contenuto di dette disposizioni deve essere osservato sia da parte del Concessionario, sia da parte degli altri eventuali soggetti che opereranno nella struttura.
Ai fini dell'attività di controllo e monitoraggio sopra descritta, il Concessionario si impegna a trasmettere al Comune una relazione annuale sull'andamento della gestione del servizio, nella quale siano evidenziati i costi relativi alla gestione (per canone, arredi e attrezzature, manutenzione, etc.), i ricavi, gli interventi di manutenzione eseguiti e da eseguirsi nell'annualità successiva e le attività sportive svolte.
Il Concessionario si impegna a fornire al Comune, ove richiesto, ogni ulteriore documentazione, informazione e notizia utili alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e segg. d.lgs. 82/205.

di esso gravanti ai sensi della presente Concessione e dall'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara.

ART. 8 – Trasferimento del rischio operativo al concessionario – matrice dei rischi

È posto a carico del Concessionario il rischio operativo connesso alla presente concessione. Si richiamano inoltre qui di seguito gli ulteriori principali rischi posti a TOTALE carico del Concessionario.

1) Rischio di domanda: legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa. In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

- rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella del Concessionario;
- rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda.

Per mitigare le conseguenze di tali rischi il Concessionario deve garantire elevati livelli di qualità per i servizi erogati e il contenimento delle tariffe per le utenze.

2) Rischio di disponibilità: legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti. In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

- rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;
- rischio di performance, ossia il rischio che le strutture realizzate o i servizi erogati non siano conformi agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;
- rischio di indisponibilità totale o parziale delle strutture da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare.

Per mitigare le conseguenze di tali rischi il Concessionario deve garantire una manutenzione costante della struttura affidandosi a personale qualificato e competente.

3) Rischio di finanziamento: legato al mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi per l'esecuzione di quanto oggetto della presente concessione e nei tempi prestabiliti.

4) Rischio finanziario: si concretizza in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell'esecuzione della concessione.

5) Rischio di insolvenza: relativo ai soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti.

6) Rischio delle relazioni industriali: legato alle relazioni con altri soggetti (parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi della consegna dei lavori e della gestione della concessione.

7) Rischio di valore residuale: rischio di restituzione, alla fine del rapporto contrattuale, di un bene di valore inferiore alle attese. Per mitigare le conseguenze di tali rischi, il Concessionario deve garantire una sorveglianza continua e una manutenzione costante delle strutture e degli impianti.

8) Rischio di obsolescenza tecnica: legato ad una più rapida obsolescenza tecnica delle strutture e degli impianti, incidente sui costi di manutenzione e/o sugli standard tecnici e funzionali

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e segg. d.lgs. 82/205.

prestabiliti. Per mitigare le conseguenze di tali rischi, il Concessionario deve garantire una sorveglianza continua e una manutenzione costante delle strutture e degli impianti.
9) Rischio di interferenze: derivante dalle interferenze di sopra e sotto servizi, legato alla presenza, nei tratti interessati dai lavori, di servizi di varia natura (es. acqua, cavi, fibra ottica, ecc.). Per mitigare le conseguenze di tale rischio, il Concessionario deve predisporre un accurato censimento e progetto di risoluzione delle interferenze.

ART. 9 – Cessione del contratto
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 10 – Durata e scadenza della Concessione
La concessione ha durata dal 01/01/2024 al 31/12/2027.
Il Comune, sulla base di motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario lo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente Concessione, alle medesime condizioni dalla stessa disciplinate, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo concessionario. In tal caso il Concessionario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo da parte del Comune.
Alla scadenza della concessione:

- l'Area Bar e le relative pertinenze, comprensive degli impianti, degli interventi e delle migliorie realizzati dal Concessionario, passano di diritto nella piena proprietà del Comune, senza alcun onere a carico del medesimo Comune;
- gli arredi e le attrezzature acquistate dal Concessionario rimangono di proprietà del Concessionario, il quale deve procedere alla loro rimozione, ferma restando la facoltà discrezionale del Comune di acquistarne (in tutto o in parte) la proprietà corrispondendo al Concessionario il loro costo di acquisto, purché documentato, con un ammortamento del 20% per ogni anno di vetustà;
- il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare al Comune l'immobile e gli impianti in buono stato di conservazione e del normale deperimento d'uso.

ART. 11 – Penali
Per la violazione di uno degli obblighi previsti dal presente contratto, il Comune potrà applicare una penale proporzionata alla gravità della violazione, compresa tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 3.000,00.
Qualora l'inadempimento riguardi l'omessa o ritardata prestazione, la penale sarà applicata a giorni fino all'effettivo adempimento.
Le penali saranno applicate previa contestazione scritta della violazione al Concessionario, e in assenza di giustificazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.
L'applicazione delle penali avverrà automaticamente al verificarsi del ritardo nell'adempimento.
È sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.
L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere il risarcimento del danno se ritenuto maggiore dell'importo della penale pagata dal contraente.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e segg. d.lgs. 82/205.

In ogni caso il pagamento di penali in misura complessivamente superiore al 20% del valore del contratto comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 12 – Risoluzione di diritto

Il presente Contratto s'intende risolto di diritto anche nei seguenti casi:

1. perdita di uno dei requisiti soggettivi che hanno giustificato l'affidamento del servizio al concessionario;
2. sospensione ingiustificata del servizio protratta per oltre 30 giorni consecutivi o, comunque, per 30 giorni nel corso di un anno solare;
3. abbandono ingiustificato del servizio da parte del Concessionario;
4. mancata e continuativa inottemperanza da parte del Concessionario a norme imperative di legge o regolamentari o del presente contratto;
5. danno arrecato ad un utente delle strutture a causa dell'inappropriata gestione o della carente manutenzione;
6. gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario o gravi violazioni della normativa in materia di sicurezza;
7. violazione del divieto di utilizzare le strutture per usi o finalità diverse da quelle oggetto della presente concessione e della destinazione d'uso delle medesime;
8. ritardo nel versamento del canone annuale protratto per oltre 3 mesi;
9. grave violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dal Comune;
10. qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti del Concessionario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

In ogni caso la risoluzione per inadempimento del contratto, comporterà l'incameramento della garanzia definitiva, oltre alla possibilità per l'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei danni ed il divieto per il concessionario inadempiente di concludere nuovi contratti con il Comune.

ART. 13 – Recesso del Comune e risoluzione per grave inadempimento del Comune

Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal rapporto concessorio per giusta causa, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi per iscritto al Concessionario.

Si conviene che per "giusta causa" si intendono sopravvenuti motivi di pubblico interesse che abbiano incidenza sull'esecuzione della concessione, ivi comprese modifiche di carattere organizzativo, o qualora venga meno per il Comune il potere di contrattare anche in forza di nuovi assetti del Comune che impattino, direttamente o indirettamente, sulla presente concessione.

Il Concessionario è tenuto ad inserire, nei contratti di appalto o di affidamento a terzi di attività gestionali, una clausola che preveda lo scioglimento del rapporto nel caso di recesso del Comune dal rapporto concessorio.

In caso di recesso del Comune spettano al Concessionario le somme indicate all'art. 190 del Codice.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e segg. d.lgs. 82/205.

Nel caso di grave inadempimento del Comune, il Concessionario può richiedere giudizialmente la risoluzione del contratto. Trova in tal caso applicazione quanto previsto dal comma precedente.
Si conviene che per grave inadempimento del Comune si intende la violazione, da parte del Comune, di una o più obbligazioni di cui al precedente art. 15, laddove l'inadempimento sia tale da rendere impossibile o eccessivamente difficoltosa l'esecuzione (o la prosecuzione) delle prestazioni oggetto della presente concessione e laddove l'inadempimento non sia comunque riconducibile a negligenze o ritardi o carenze del Concessionario.

ART. 14 – Subappalto
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del servizio. Il subappalto è consentito con le modalità e i limiti di cui all'art. 188 del Codice, laddove il Concessionario abbia dichiarato, in sede di gara, di intendervi far ricorso precisando le parti del rapporto concessorio che intende subappaltare a terzi.
Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione delle prestazioni che si intendono subappaltare, il Concessionario indica al Comune dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi. Il Concessionario, in ogni caso, comunica al Comune ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi.
Il Concessionario ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente a cui apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 94-98 del Codice.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappaltato non può formare oggetto di ulteriore subappaltato.
Il Comune rimane estraneo dai rapporti, anche economici, intercorrenti fra Concessionario e subappaltatori.

ART. 15 – Responsabilità
È a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione della struttura, nonché dallo svolgimento delle attività ivi praticate.
Il Comune deve essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

ART. 16 – Assicurazioni a carico del Concessionario
Il Concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione del servizio, liberando a tale titolo l'Amministrazione Comunale e impegnandosi a eseguire ogni prestazione nel pieno rispetto delle prescrizioni dei documenti di gara, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.
Il Concessionario si assume le responsabilità derivanti da danni all'utenza, conseguenti a comportamenti scorretti.
È inoltre a carico del Concessionario l'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità di tutto il personale e degli utenti.

Il Concessionario è anche responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune o a terzi.
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del Concessionario durante l'esecuzione del servizio.
Conseguentemente il Concessionario esonera l'Amministrazione e il Servizio Sport, che riveste esclusivamente funzioni tecniche e amministrative, da qualsiasi pretesa, azione o molestia, o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale, in caso di condanna.
Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario e in ogni caso da questa rimborsate.
A tal fine il Concessionario, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare prima dell'aggiudicazione e mantenere in vigore per l'intera durata della concessione apposita polizza di assicurazione per RCT con massimale adeguato, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per tutti i danni, presso una primaria Compagnia di Assicurazione, con un massimale unico adeguato al servizio offerto.
A prescindere dai massimali assicurati, il Concessionario è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tali massimali.
Copia delle polizze deve essere consegnata prima dell'inizio del servizio.

ART. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
Gli addetti alla somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle norme igieniche, nonché della documentazione e dei certificati richiesti dalle norme vigenti.
Il Concessionario si impegna a rispettare le clausole sociali contenute nei documenti di gara.
Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Il Concessionario si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico gli oneri relativi.

ART. 18 – Norme in materia di sicurezza
Per l'affidamento della concessione in oggetto non è prevista la redazione del DUVRI e i costi per la sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00.
Durante la gestione dei servizi, il Concessionario deve curare l'attuazione di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni; deve prendere atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze sono chiamate a prestare la propria attività, mandando indenne il Comune per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le maestranze stesse e per danni che potessero derivare a cose e a terzi.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e segg. d.lgs. 82/205.

Il Concessionario si impegna a redigere un piano di sicurezza per i servizi attivati, da far pervenire al Comune e da affiggere, in modo ben visibile, presso la struttura.
Il Concessionario si obbliga altresì al rispetto delle previsioni in materia di sicurezza previste dalla normativa in vigore.

ART. 19 – Rapporti di lavoro con ex dipendenti del Comune

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Il Concessionario, sottoscrivendo la presente Concessione, attesta di non trovarsi nella condizione di cui al comma precedente.

ART. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori la Stazione Appaltante procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 21 – Adempimenti in materia antimafia

Si dà atto che dalle verifiche attraverso il FVOE si rileva che a carico del Concessionario e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data di rilascio, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

ART. 22 – Spese di contratto e spese di gestione della gara
Le spese per la stipulazione e la eventuale registrazione della presente Concessione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a carico del Concessionario, come pure le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

ART. 23 – Controversie
Per qualsiasi controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Concessione, dovrà essere tentata la ricomposizione in via bonaria.
In caso di mancata ricomposizione, le controversie saranno demandate al Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24 – Documenti contrattuali
Fanno parte integrante della presente Concessione, ancorché non materialmente allegati ad essa, i seguenti documenti:

- documentazione di gara pubblicata dalla Stazione Appaltante sul portale Sintel;
- documenti costituenti l'Offerta Tecnica presentati dal Concessionario in sede di gara portale Sintel;

I predetti documenti, depositati agli atti del Comune, sono dalle Parti concordemente approvati e riconosciuti. Degli stessi non si è data lettura, in quanto alle Parti ampiamente noti.

Per il Comune,
Il Direttore del Settore Servizi Educativi, Culturali e Sportivi
Dott. Lorenza Tenconi

Per il Concessionario, il Legale rappresentante,

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e segg. d.lgs. 82/205.